



STATUTO

TITOLO I

Art. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È costituita con sede in Roma -Via Ravenna 14, l'Associazione Sindacale dei "Dirigenti" e delle "Figure Manageriali" del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e delle Società partecipate, nonché delle imprese operanti nel settore dei trasporti, della logistica e delle infrastrutture per la mobilità, inquadrata in FEDERMANAGER e denominata "ASSIDIFER-FEDERMANAGER".

L'Associazione è autonoma, apartitica, indipendente, non ha fini di lucro ed è regolata dal presente Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

SCOPI

ASSIDIFER-FEDERMANAGER ha i seguenti scopi:

- a) rappresentare la categoria dei Dirigenti e delle Figure Manageriali di cui all'articolo 1, valorizzandone lo status e tutelandone gli interessi;
- b) promuovere azioni volte a migliorare il benessere degli iscritti e in generale della categoria dei Dirigenti e delle Figure Manageriali di cui all'art. 1;
- c) provvedere alla difesa dei soci, rappresentandoli ed assistendoli nelle controversie individuali e collettive che avessero ad insorgere in conseguenza del loro rapporto di lavoro;
- d) promuovere lo studio, la formazione e l'aggiornamento professionale e collaborare alla soluzione di problematiche strategiche, tecniche, economiche ed organizzative delle aziende di cui fanno parte gli associati.

TITOLO II

Art. 3

SOCI

Possono essere soci tutti i Dirigenti e le Figure Manageriali di cui all'articolo 1, in servizio, in pensione o inoccupati.

Per l'ammissione, occorre presentare domanda scritta ovvero delega per la trattenuta a ruolo della quota sociale alla RSA/RST competente, alla Sezione Figure Manageriali o, se in pensione o inoccupato, alla Sezione Dirigenti in Pensione.

I Soci di RSA esterne, con la semplice adesione alla RST territoriale cui sono iscritti acquisiscono lo stato di iscritto ASSIDIFER-FEDERMANAGER.

Ogni socio, col solo fatto di aver domandato ed ottenuto iscrizione ASSIDIFER-FEDERMANAGER, accetta il presente Statuto.

Art. 4

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, quando non siano pendenti procedimenti di espulsione;
- b) per morosità, quando, previo avviso, sia infruttuosamente trascorso il terzo mese da quello entro il quale deve essere corrisposta la quota sociale;
- c) per espulsione, pronunciata a seguito delle procedure di cui al successivo articolo 6.

Art. 5

DIMISSIONI

Il socio che intenda dimettersi, quando nei suoi confronti non siano pendenti procedimenti per espulsione, ne deve dare comunicazione scritta alla RSA/RST cui appartiene, alla Sezione Figure Manageriali o alla Sezione Dirigenti in Pensione.

Il termine di presentazione delle dimissioni è libero ma l'effetto amministrativo decorre dal 30 settembre successivo rispetto alla data delle dimissioni stesse.

Art. 6

ESPULSIONE

È passibile di espulsione:

- a) il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi di ASSIDIFER-FEDERMANAGER o comunque ne danneggi gli interessi;
- b) il socio che si ponga in situazioni o che commetta azioni caratterizzate da indegnità manifesta.

I soci sottoposti a procedimento di espulsione, in attesa delle deliberazioni degli organi competenti, sono esonerati dai doveri e privati dei diritti derivanti dalla qualità di socio, salva reintegrazione in caso di mancata deliberazione o mancata conferma del provvedimento adottato.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Nazionale, su proposta del Collegio dei Probiviri, sentito il parere della RSA/RST competente, della Sezione Figure Manageriali o della Sezione Dirigenti in Pensione.

Contro i deliberati è ammesso, entro novanta giorni dalla comunicazione, ricorso al Consiglio Nazionale, che decide in merito inappellabilmente.

Art. 7

RIAMMISSIONE

Il socio espulso per morosità può essere riammesso in ASSIDIFER-FEDERMANAGER, a giudizio del Consiglio Nazionale, sentito il parere della RSA competente, delle Figure Manageriali o della Sezione Dirigenti in Pensione purché la morosità sia rimossa.

A giudizio del Consiglio Nazionale, il socio espulso può essere riammesso a domanda, dopo almeno due anni dalla espulsione.

Art. 8

DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO

Ogni socio ha il dovere:

- a) di corrispondere la quota annua di iscrizione e le altre eventuali contribuzioni;
- b) di agire nello spirito delle norme statutarie e di osservare le deliberazioni degli Organi sociali.

Ogni socio ha il diritto alla solidarietà e, compatibilmente con i fondi a disposizione, ad un contributo economico nei casi di giudizi dinanzi alla Magistratura.

La Segreteria Generale, sentito il Collegio dei Probiviri, decide le forme di solidarietà. Avverso tale decisione si può ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Consiglio Nazionale, che decide in via definitiva.

TITOLO III

Art. 9

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali di ASSIDIFER-FEDERMANAGER sono:

- 1) il Congresso Nazionale;
- 2) il Presidente del Sindacato;
- 3) il Consiglio Nazionale;
- 4) la Segreteria Generale;
- 5) i Coordinatori delle RSA/RST, come previsto e definito dall'art. 18, il Coordinatore della Sezione Figure Manageriali e il Segretario della Sezione Dirigenti in Pensione prevista dall'art. 19;
- 6) il Collegio dei Sindaci;
- 7) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell'ASSIDIFER-FEDERMANAGER in quanto rappresenta l'universalità dei Soci; esso traccia le direttive circa l'azione da svolgere ed ha competenza esclusiva per l'approvazione e per le eventuali modifiche dello Statuto, salvo il disposto dell'art. 11 punto b), art. 12, punto 3 lettere e) ed f).

Il Congresso è valido quando intervengono almeno due terzi dei Delegati. Nella determinazione della maggioranza si tiene conto delle eventuali deleghe.

I Delegati ad ogni Congresso Nazionale vengono eletti da ciascuna RSA/RST e dalla Sezione Dirigenti in Pensione, almeno 30 giorni prima della data del Congresso, in ragione di uno per ogni 15 iscritti o frazione non inferiore a 10. Ogni RSA/RST, la Sezione Dirigenti in Pensione, e la Sezione Figure Manageriali hanno comunque diritto ad un delegato. In ogni caso i delegati della Sezione Dirigenti in Pensione non possono superare il quaranta per cento del totale dei delegati.

Le operazioni elettorali vengono gestite dalla Commissione Elettorale Centrale nominata dal primo Consiglio Nazionale utile, che definisce anche le relative modalità elettorali. Le elezioni si svolgono per votazione segreta.

Laddove il numero dei candidati risulti essere pari o inferiore al numero di posti disponibili per ciascuna RSA/RST non si procede ad elezione.

A votazioni effettuate la Commissione Elettorale proclama gli eletti e provvede a comunicarli, trasmettendo i relativi verbali, alla Segreteria Generale.

Sugli eventuali ricorsi decide il Congresso.

Il Congresso Nazionale si svolge, di norma, ogni tre anni. La convocazione e la fissazione dell'ordine del giorno vengono disposte dal Consiglio Nazionale almeno 60 giorni prima della riunione del Congresso.

Il Congresso potrà altresì essere convocato in seduta straordinaria dal Consiglio Nazionale di propria iniziativa ovvero su richiesta presentata dal Collegio dei Sindaci o dal Collegio dei Probiviri o da un quarto dei soci. In tal caso la convocazione potrà essere effettuata con un preavviso inferiore ai 60 giorni.

Tutti i membri degli organi di cui all'articolo 9 partecipano di diritto al Congresso.

Solo i Delegati hanno diritto di voto.

Il Congresso delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono prese a semplice maggioranza di voti, salvo i casi in cui il Congresso decida diversamente.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto.

Nella impossibilità di partecipazione da parte di un Delegato eletto, questi potrà trasferire la propria delega al Coordinatore della RSA/RST di appartenenza o ad altro Delegato della stessa RSA/RST; se trattasi di socio in pensione la delega può essere trasferita al Segretario della Sezione Dirigenti in Pensione o ad altro Delegato della stessa; se figura manageriale la delega può essere trasferita al Coordinatore della Sezione Figure Manageriali o ad altro delegato della stessa.

Uno stesso iscritto può essere eletto delegato in rappresentanza sia di una RSA di società / Divisione che di una RST. In questo caso ha diritto a due voti.

In sede congressuale è possibile, per causa di forza maggiore, trasferire la propria delega, dandone comunicazione scritta alla Presidenza, al Coordinatore della RSA/RST di appartenenza, o al Segretario della Sezione Dirigenti in Pensione o al Coordinatore della Sezione Figure Manageriali o ad altro Delegato. Ciascun Delegato, comunque, non può avere più di una delega oltre le proprie.

Il Congresso Nazionale procede, con votazione segreta e distinta, alla elezione:

- a) del Presidente del Sindacato;
- b) del Presidente del Collegio dei Probiviri e dei Probiviri;
- c) dei Consiglieri Nazionali e dei Consiglieri Nazionali onorari;
- d) del Presidente del Collegio dei Sindaci e dei Sindaci.

Art. 11

REFERENDUM TRA I SOCI

I soci sono consultati per referendum:

- a) sullo scioglimento di ASSIDIFER-FEDERMANAGER;
- b) sulla modifica dello Statuto, nel caso in cui il Consiglio Nazionale non ritenga opportuno riunire il Congresso Nazionale;
- c) su un particolare argomento, quando sia richiesto da almeno un quarto dei soci;
- d) quando lo reputi necessario il Congresso o il Consiglio Nazionale.

Il referendum viene effettuato a votazione segreta.

I risultati dello scrutinio pubblico presso ciascuna RSA/RST, presso la Sezione Dirigenti in Pensione e presso la Sezione Figure Manageriali vengono comunicati alla Segreteria Generale entro cinque giorni dalla scadenza stabilita per il referendum.

La Segreteria proclama, entro il termine massimo di dieci giorni dalla scadenza stessa, i risultati definitivi, su base nazionale.

Ogni contestazione in materia di referendum, da notificarsi nel termine di cinque giorni dalla scadenza di cui al comma precedente, è demandata al Collegio dei Probiviri che si pronunzia insindacabilmente nel termine di cinque giorni.

Ove la Segreteria, trascorso il termine di dieci giorni, non abbia proceduto, per qualsiasi motivo, alla proclamazione dell'esito definitivo del referendum su base nazionale, il Collegio dei Probiviri si sostituirà alla stessa, provvedendo entro il termine di cinque giorni.

Art. 12

CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante e si compone:

- a) del Presidente del Sindacato (senza diritto di voto). Il Presidente del Sindacato ha il compito anche di presiedere il Consiglio Nazionale;
- b) di 28 membri eletti dal Congresso Nazionale dei Delegati fra i soci;
- c) dei Coordinatori delle RSA/RST, del Segretario della Sezione Dirigenti in Pensione, del Coordinatore della Sezione Figure Manageriali. In ogni caso il numero dei Consiglieri in pensione eletti in Congresso, non può essere superiore al 40% del numero complessivo previsto. Tale percentuale si riferisce al Consiglio nella sua prima composizione dopo il Congresso;
- d) di un numero massimo di 5 Consiglieri Nazionali Onorari prescelti dal Congresso fra i soci che abbiano dato un elevato e costante contributo all'attività di ASSIDIFER-FEDERMANAGER.

2. I membri eletti dal Congresso Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere invitati a partecipare al Consiglio Nazionale, a condizioni di reciprocità, rappresentanti di altre Organizzazioni Sindacali.

3. Il Consiglio Nazionale:

- a) nella prima seduta utile elegge il suo Vice Presidente che ha il compito di presiedere e disciplinare i lavori in caso di assenza del Presidente; nonché nomina il Tesoriere e il Direttore

del periodico dell'Associazione; nomina altresì il Presidente e i due membri della Commissione Elettorale Centrale e definisce le relative modalità elettorali;

b) adotta tutte le deliberazioni necessarie per raggiungere gli scopi di ASSIDIFER-FEDERMANAGER, nell'ambito del presente Statuto e di quello FEDERMANAGER, secondo le direttive fissate dal Congresso Nazionale;

c) esamina ed approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relazioni dei Sindaci, e, sentito il Tesoriere, stabilisce le quote sociali;

d) elegge, con unica votazione, il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale e tre Segretari Generali Aggiunti, di cui uno in pensione, su presentazione di una lista comune, firmata da almeno 10 consiglieri nazionali e di un programma condiviso. In caso di dimissione di uno dei membri della Segreteria, il Segretario Generale propone al Consiglio Nazionale la relativa sostituzione nel rispetto della condivisione del programma. In caso di dimissioni o impedimento del Segretario Generale, devono essere indette nuove elezioni, con convocazione straordinaria del Consiglio Nazionale;

e) in presenza di almeno 3/4 dei componenti e con maggioranza di 3/4 dei presenti, può apportare modifiche all'articolo 18 dello Statuto, ritenute necessarie in dipendenza di avvenuti mutamenti strutturali ed organizzativi del Gruppo FS Italiane;

f) modifica la denominazione del Sindacato con i voti di almeno 2/3 dei presenti per motivi attinenti a modifiche organizzative del Gruppo FS Italiane e della Federazione di appartenenza;

g) designa i candidati a cariche esterne in rappresentanza di ASSIDIFER-FEDERMANAGER;

h) elegge i Presidenti e i componenti delle Commissioni permanenti;

i) decide la costituzione di gruppi di lavoro su materie specifiche.

4. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale almeno 4 volte all'anno. Può essere convocato prima della scadenza su richiesta motivata di almeno un quarto dei Consiglieri Nazionali.

Le riunioni sono valide quando intervengono almeno la metà dei componenti il Consiglio Nazionale.

Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza di voti.

Le deliberazioni che riguardano azioni sindacali di protesta sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Nazionale.

Delle riunioni deve essere redatto apposito processo verbale

5. Alle riunioni partecipano anche i membri delle RSA/RST, senza diritto di voto

Art. 13

PRESIDENTE DEL SINDACATO E UFFICIO DI PRESIDENZA

Il Presidente è eletto dal Congresso con votazione a scrutinio segreto, dura in carica tre anni ed è rieleggibile nella carica al massimo una seconda volta.

Il Presidente:

a) rappresenta il Sindacato nei riguardi del mondo esterno, in particolare verso la Federazione di appartenenza;

b) partecipa alle riunioni della Segreteria Generale.

Il Presidente presiede anche il Consiglio Nazionale; in caso di sua assenza lo presiede il Vicepresidente eletto dal Consiglio stesso.

Al termine del/dei mandati il Presidente assume la carica di Presidente Emerito.

Il Presidente, i Presidenti Emeriti e i Consiglieri Nazionali Onorari costituiscono l'Ufficio di Presidenza con compiti di supporto alla Segreteria Generale su temi di particolare rilevanza strategica.

Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa il Segretario Generale.

Art. 14

SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, da un Vice Segretario Generale e da tre Segretari Generali Aggiunti, di cui uno in pensione, eletti dal Consiglio Nazionale. Fanno parte della Segreteria Generale, in qualità di Segretari generali aggiunti, i coordinatori delle RSA, il Segretario della Sezione Dirigenti in Pensione e il Coordinatore della Sezione Figure Manageriali.

2. La Segreteria Generale provvede:

a) all'esecuzione di tutte le disposizioni statutarie e dei deliberati del Congresso, del Consiglio Nazionale e dei soci, quando questi ultimi siano consultati a mezzo di referendum;

b) ad adottare le iniziative, non contrastanti con lo Statuto o con i deliberati del Congresso o del Consiglio Nazionale, che si i rendessero necessarie per il perseguimento degli scopi sociali;

c) a coordinare il funzionamento dei vari organi sociali compiendo tutti gli atti necessari al buon andamento del Sindacato.

3. La Segreteria Generale presenta al Consiglio Nazionale i bilanci preventivi e consuntivi e propone allo stesso Consiglio Nazionale la nomina del Direttore Responsabile del giornale e del Tesoriere.

4. Il Segretario Generale rappresenta ASSIDIFER-FEDERMANAGER, ha la firma sociale, presiede la Segreteria Generale, assicura che sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

Egli resta in carica fino al successivo Congresso, salvo dimissioni o revoca del mandato in qualsiasi momento da parte del Consiglio Nazionale ed è rieleggibile nella carica al massimo una seconda volta consecutiva.

Art. 15

COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto dal Presidente, due membri effettivi, più due supplenti.

I Sindaci restano in carica fino al successivo Congresso, ma possono essere revocati, per una giusta causa, dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Nazionale. Il Presidente è rieleggibile nella carica al massimo una seconda volta consecutiva. L'appartenenza al Collegio dei Sindaci è incompatibile con le altre cariche o funzioni regolate dal presente Statuto.

Il Collegio dei Sindaci deve controllare l'attività amministrativa di ASSIDIFER-FEDERMANAGER, accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio con le risultanze delle scritture contabili.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, sia sulla consistenza di cassa, sia sull'esistenza di eventuali valori sociali, sia sulle attività comportanti spese a carico della Associazione.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci partecipano al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale.

Il Socio può presentare denuncia scritta sui fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale. Il Collegio deve tenere conto della denuncia nella relazione al Consiglio Nazionale.

Se la denuncia è fatta da un decimo dei soci iscritti, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte al Consiglio Nazionale, convocandolo immediatamente se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

Art. 16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente, due membri effettivi, più due supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri stabilisce la convocazione del Collegio ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque, almeno due volte all'anno.

I Probiviri restano in carica fino al successivo Congresso, ma possono essere revocati, per una giusta causa, dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Nazionale. Il Presidente è rieleggibile nella carica al massimo una seconda volta consecutiva. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche o funzioni regolate dal presente Statuto.

Al Collegio dei Probiviri, oltre alle attribuzioni statutarie, è demandata la risoluzione di ogni controversia insorta tra gli Organi Sociali, tra Socio e Socio e tra Socio e Organi Sociali, nonché i compiti che il Consiglio Nazionale riterrà opportuno affidargli.

Restano escluse le risoluzioni di controversie insorte tra Delegati al Congresso Nazionale e tra questi e gli Organi sociali, che sono demandate al Congresso medesimo.

Il Collegio dei Probiviri esamina le richieste di cui all'articolo 8 comma terzo. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale.

Art. 17

COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni Permanenti, organismi consultivi del Consiglio Nazionale e della Segreteria, ciascuna composta da un Presidente e da due membri eletti dal Consiglio Nazionale, sono le seguenti:

- a) Commissione previdenza e assistenza;
- b) Commissione sindacale
- c) Commissione studi.

Il Consiglio nazionale può costituire altre commissioni su temi specifici per coadiuvare la Segreteria Generale.

I coordinatori delle Commissioni partecipano al Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

Art. 18

RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI

1. Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) sono soggette al presente Statuto e allo Statuto Federmanager in quanto applicabile. Una Rappresentanza Sindacale Aziendale è costituita per ciascuna delle Società del Gruppo FS Italiane.

2. Una Rappresentanza Sindacale Territoriale (RST) è costituita in ogni Regione o aggregazione territoriale. Sono pertanto costituite RST nelle seguenti aggregazioni territoriali o Regioni:

- a) Piemonte e Val d'Aosta
- b) Lombardia
- c) Trentino - Alto Adige e Verona (territorio ex Compartimentale)
- d) Veneto
- e) Friuli - Venezia Giulia
- f) Liguria
- g) Emilia Romagna
- h) Toscana
- i) Marche - Umbria - Abruzzo
- l) Lazio
- m) Campania
- n) Puglia - Basilicata - Molise
- o) Calabria
- p) Sicilia
- q) Sardegna

3. Partecipano alle elezioni della RSA tutti i dirigenti iscritti alle dipendenze della Società all'interno della quale è costituita la stessa RSA.

La sede della RSA è fissata dove è la sede principale della Società alla quale fanno riferimento.

4. Partecipano all'elezione della RST tutti i dirigenti in servizio o pensionati rispettivamente con sede di lavoro o residenza nella Regione o aggregazione territoriale.

La sede della RST è fissata dove ha sede il coordinatore.

5. È, inoltre, costituita una Sezione sindacale nazionale "Dirigenti in Pensione", con gli stessi diritti e obblighi previsti nelle RSA del presente statuto.

6. È costituita una sezione "Figure Manageriali" composta da colleghi che, pur non avendo riconosciuta la qualifica dirigenziale, svolgono, o hanno svolto, funzioni di elevata responsabilità nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Possono iscriversi a tale sezione anche i quadri che abbiano rivestito la qualifica di dirigente.

7. La Segreteria Generale ha l'obbligo di aggiornare l'archivio degli iscritti di ciascuna struttura organizzativa sindacale e di presentare, ad ogni approvazione di bilancio, un prospetto numerico contenente, per ciascuna RSA/RST, per la Sezione Dirigenti in Pensione e per la Sezione Figure Manageriali il numero degli iscritti.

8. Il Coordinatore della RSA/RST, il Segretario della Sezione Dirigenti in Pensione e il Coordinatore delle Figure Manageriali fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale. Essi sono eletti dai rispettivi soci iscritti e durano in carica tre anni.

9. Le elezioni delle RST vengono gestite dalla Commissione Elettorale Centrale e debbono essere di preferenza svolte in modo coordinato fra le strutture.

10. Sulla base dell'esito delle elezioni viene costituita la RST, composta dal coordinatore eletto e dai primi candidati non eletti, individuati sulla base del numero di voti ricevuti e in proporzione al numero degli iscritti e comunque con un minimo di almeno due.

11. Il coordinatore della RSA svolge le seguenti funzioni:

a) tiene al corrente i soci dell'attività svolta dal Sindacato e da FEDERMANAGER;

b) indice periodicamente delle assemblee per una valutazione congiunta dei problemi. Tali assemblee debbono essere di preferenza svolte in modo coordinato fra RSA/RST.

12. Le RST rappresentano l'Assidifer nel territorio. Il coordinatore della RST cura i rapporti con le strutture territoriali Federmanager e CIDA, promuove riunioni periodiche dei dirigenti del Gruppo, in servizio e in pensione o inoccupati, coordina le attività organizzative e statutarie per il territorio di competenza.

TITOLO IV

Art. 19

DIRIGENTI IN PENSIONE

La Sezione Dirigenti in Pensione è nazionale ed ha sede in Roma.

I soci della Sezione Dirigenti in Pensione eleggono il Segretario Sezionale ed un Comitato Sezionale.

Il Segretario Sezionale fa parte di diritto del Consiglio Nazionale.

La quota annuale di iscrizione alla Sezione è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentito il Tesoriere e il Comitato Sezionale, costituito presso la stessa Sezione.

Fanno parte della Sezione anche i dirigenti inoccupati.

TITOLO V

Art. 20

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI - DECADENZA - DIMISSIONI - INCOMPATIBILITA' - SOSTITUZIONI

In tutte le elezioni vengono proclamati eletti i candidati che hanno riportato un maggior numero di voti; a parità di voti è proclamato il candidato più anziano d'età.

Tutti i membri degli organi sociali decadono dalle loro cariche:

a) quando abbiano perduto la qualità di socio;

b) all'apertura del Congresso, in seduta ordinaria, successivo a quello durante od a seguito del quale furono eletti, esclusi i Coordinatori delle RSA/RST, il Segretario della Sezione Dirigenti in Pensione, il Coordinatore della Sezione Figure Manageriali ed i Consiglieri Onorari;

c) se non intervengono alle riunioni degli organi di cui fanno parte per tre volte consecutive. La verifica delle tre assenze non adeguatamente giustificate provoca la proposta di decadenza al Consiglio Nazionale.

Le dimissioni dei membri degli organi sindacali debbono essere presentate all'organo di cui il socio fa parte, che provvede alla sostituzione provvisoria, salvo ratifica dell'organo cui compete la nomina.

La carica di membro di Segreteria non è compatibile con quella di Presidente del Consiglio Nazionale.

La carica di Segretario Generale deve essere ricoperta da un dirigente in servizio.

Tutti i posti rimasti vacanti nelle diverse cariche sociali vengono coperti dai soci che successivamente seguono nella graduatoria dei voti riportati nelle singole elezioni, come deve risultare dai verbali di votazione tenuti agli atti.

Per le RSA valgono le norme FEDERMANAGER.

Per le RST valgono le norme FEDERMANAGER ove non diversamente stabilito.

TITOLO VI

Art. 21

AMMINISTRAZIONE

I fondi sociali sono formati dalle quote annuali versate dai soci e da eventuali contribuzioni straordinarie.

La gestione amministrativa è affidata al Segretario Generale ed al Tesoriere.

Per particolari esigenze di carattere operativo, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può essere previsto uno stanziamento specifico per le RSA/RST. In tale caso il Coordinatore ha la relativa capacità di spesa, nei limiti fissati dal bilancio.

I Delegati al Congresso ed i membri del Consiglio Nazionale che, per ragioni del loro mandato o di incarichi a loro affidati, sopportino spese o vengano privati o che comunque vedano diminuita la propria retribuzione hanno titolo al rimborso di esse da parte di ASSIDIFER-FEDERMANAGER.

Le spese sono ordinate dal Segretario Generale o, per esso, su delega, dai membri di segreteria.

Il Tesoriere risponde della conservazione dei fondi e tiene la contabilità.

Le operazioni di straordinaria amministrazione, con riferimento ad acquisto e vendita di strumenti finanziari, assicurativi, previdenziali e alla fruizione di strumenti e servizi offerti dalla banca devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale.

Art. 22

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre. Il Tesoriere compila entro il 30 novembre il bilancio preventivo.

Il Tesoriere compila inoltre, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente.

Il rendiconto corredato dalla relazione e munito del visto di controllo del Collegio dei Sindaci e il bilancio preventivo sono sottoposti all'esame della Segreteria Generale e all'approvazione del Consiglio Nazionale.

TITOLO VII

Art. 23

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

La Segreteria Generale cura la pubblicazione di un periodico di proprietà di ASSIDIFER-FEDERMANAGER, intestato al Segretario Generale in carica, ispirato alle finalità dell'Associazione ed alle linee direttive fissate dal Congresso.

La Segreteria Generale cura altresì la pubblicazione e l'aggiornamento dei canali digitali dell'Associazione.

Il Consiglio Nazionale nomina i membri del Comitato di Redazione che cooperano nell'impostazione della pubblicazione.

Il Tesoriere di ASSIDIFER-FEDERMANAGER è anche Tesoriere del periodico e dei canali digitali di Assidifer.

TITOLO VIII

Art. 24

SCIoglimento DEL SINDACATO

Lo scioglimento di ASSIDIFER-FEDERMANAGER, che può essere proposto da almeno due terzi dei Soci, è deciso in base a referendum. In tal caso il Consiglio Nazionale nomina tre liquidatori, le cui attribuzioni sono quelle stabilite dalle norme civili vigenti.

Il Consiglio Nazionale stabilisce la destinazione del patrimonio sociale.

TITOLO XIX

Art. 25

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Il Consiglio Nazionale adotta un regolamento per la disciplina delle procedure elettorali.

ASSIDIFER-FEDERMANAGER mantiene tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo ad ASSIDIFER-FNDAL, già SINDIFER, compresi gli accordi e i contratti collettivi stipulati con le Società del Gruppo FS Italiane nonché gli accordi con altri Organismi ed Associazioni.

Evoluzione del presente Statuto:

- 1) approvato dal XII Congresso nazionale di Trani (1971)
- 2) aggiornato secondo i deliberati del XV Congresso nazionale di Nettuno (24-27/5/1980)
- 3) aggiornato secondo i deliberati del Congresso straordinario di Jesi (7-10/12/1985)
- 4) aggiornato secondo i deliberati del Congresso di Tarquinia (3-6/12/1988)
- 5) modificato secondo i deliberati del Congresso di Saint Vincent (16-18/12/1991)
- 6) modificato in via straordinaria dal Consiglio Nazionale di Foligno del 15-16/4/1994, ex art. 13 p. f) dello statuto medesimo, limitatamente all'art. 18
- 7) completamente rielaborato dal XX Congresso Nazionale di Napoli (30/11-3/12/1994)
- 8) aggiornato secondo i deliberati del XXI Congresso di Chianciano (15-17/4/1997)
- 9) modificato in via straordinaria dal Consiglio Nazionale di Roma del 15/6/1999, art. 18 dello statuto
- 10) aggiornato secondo i deliberati del XXII Congresso di Trieste (4-7/7/2000)
- 11) aggiornato secondo le decisioni del Consiglio nazionale del 26 settembre 2002
- 12) aggiornato secondo i deliberati del XXIII Congresso Nazionale di Udine (10-12/12/2003)
- 13) aggiornato secondo i deliberati del XXIV Congresso Nazionale di Campora San Giovanni (10-13/10/2006)
- 14) aggiornato secondo i deliberati del XXV Congresso Nazionale di Padova (12-14/10/2009)
- 15) aggiornato secondo le decisioni del Consiglio nazionale dell'8 giugno 2011
- 16) modificato secondo i deliberati del Congresso di Rimini (8-10/02/2013)
- 17) modificato secondo i deliberati del Congresso di Rimini (15-17/11/2019)